



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 21.12.2015

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione e l'esercizio delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, nonché dei Teatri Viaggianti e dei Circhi Equestri, in esecuzione della Legge 18-03-68 n° 337.

Sono escluse le attività di "Spettacolo di strada" che si svolgono in modo itinerante con pubblico in movimento, senza l'impiego di apposite strutture e grazie alle sole capacità degli artisti.

Art. 2 Definizione e classificazione delle attività dello spettacolo viaggiante

Sono considerate attività dello spettacolo Viaggiante (art. 2, L. 337/68) le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili - all'aperto o al chiuso - ovvero i Parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

Le attività, i trattenimenti e le attrazioni di cui sopra, devono essere ricomprese negli appositi elenchi del Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui all'art. 4 della Legge sopra specificata e vengono classificate in "Piccole attrazioni a funzionamento semplice", "Piccole attrazioni", "Medie attrazioni" e "Grandi attrazioni"

Art. 3 Aree destinate allo spettacolo viaggiante, ai Teatri Viaggianti ed ai Circhi Equestri

L'area pubblica disponibile per installare le attività oggetto del presente regolamento, è denominata Piazza delle Giostre. Il Parco divertimenti, temporaneo, , occupa totalmente l'area della Piazza di che trattasi, per una superficie piana di circa 7.000 mq.,. Detta piazza è debitamente attrezzata per l'uso con idonei idranti a colonna, , illuminazione pubblica, rete per lo smaltimento acque piovane. (Occasionalmente possono essere destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o di circhi equestri anche aree del Comune diverse, sentito il parere della Giunta Comunale e nel rispetto delle norme del codice della strada.)

CAPITOLO II

Teatri Viaggianti e Circhi Equestri

Art. 4 Domanda per l'esercizio dell'attività

Le concessioni e relative autorizzazioni per l'allestimento e l'esercizio di teatri viaggianti, circhi equestri e ginnastici, ovvero di arene ginnastiche, vengono rilasciate previa istanza da parte del titolare dell'attività da inoltrare ogni anno al competente SUAP entro il 31 Ottobre. Detta

installazione potrà avvenire per una sola attività esclusivamente nei mesi di gennaio o febbraio, fatta eccezione per i teatrini itineranti. Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:

- a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell'esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n° telefonico, n° di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza, n° telefonico, n. fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) Esatta categoria d'appartenenza e relative dimensioni: diametro e superficie massima d'ingombro dello chapiteaux (tendone usato per lo spettacolo), superficie del suolo occupato dai carriaggi utili allo spettacolo, superficie delle scuderie e carri per il ricovero degli animali;
- d) Il possesso e i dati della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza per l'esercizio dell'attività;
- e) data e del N° d' iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;

All'istanza dovrà essere allegato:

- Copia della licenza per l'esercizio dello Spettacolo Viaggiante rilasciata dall'autorità competente;;
- Copia del certificato di omologazione e collaudo statico del tendone e/o certificazione di conformità delle attrezzature e degli impianti da installare, la cui validità copra il periodo previsto per l'installazione;
- Certificazione inerente la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo di cui all'art.4 del D.M. 18/05/2007;
- Certificazione di buona salute degli animali eventualmente presenti;
- idonea polizza assicurativa R. C. in corso di validità, che comprenda altresì il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico, derivanti dall'installazione o funzionamento dell'impianto installato;
- Planimetria della struttura, con disposizione delle installazioni e relative superfici;
- Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, nel caso il richiedente intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000;

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrisponda a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

Art. 5 Adempimenti del concessionario

Il concessionario, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione rilasciata dal SUAP per l'esercizio temporaneo dell'attività, dovrà produrre la documentazione di seguito indicata:

- 1) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, debitamente compilato;
- 2) copia del libretto dell'attività vidimato dal Comune cui è stata presentata l'istanza di registrazione, contenente le verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18/05/2007;
- 3) certificato di corretto montaggio della struttura e degli impianti, nonché dichiarazione di conformità e di messa a terra dell'impianto elettrico;
- 4) Ricevuta della corresponsione del canone C.O.S.A.P. complessivamente dovuto e della relativa tassa per raccolta e smaltimento rifiuti, calcolata relativamente alla superficie complessivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività e dichiarata nell'istanza al punto c).

L'installazione della struttura dovrà avvenire previa individuazione esatta dell'area da occupare, da effettuarsi a cura della Polizia Locale. L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto scrupoloso delle prescrizioni e condizioni indicate nella suddetta Autorizzazione, delle norme di cui ai vigenti regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, d'Igiene, Sanità e Polizia Urbana nonché delle specifiche norme che disciplinano la detenzione di animali vivi nell'area concessa.

Allo scadere del termine indicato nell'Autorizzazione, il titolare dell'impresa dispone di 24 ore per lo sgombero completo dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto stato di ordine e pulizia. Inoltre, in caso di mancato rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia d'igiene e di Polizia Urbana saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti stessi, fatta salva la facoltà di non accordare, per l'avvenire, la concessione dell'area.

Art. 6 Graduatoria concessionari

Alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle istanze, il competente Servizio SUAP, per poter procedere all'assegnazione dell'area destinata all'installazione di Teatri Viaggianti e Circhi Equestri, formula apposita graduatoria nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 11.

Eventuale rinuncia alla concessione dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della medesima; in tal caso il punteggio ottenuto in graduatoria resterà invariato. Rinunce tardive, in assenza di comprovati validi motivi, comporteranno invece l'azzeramento del punteggio conseguito.

Al fine di poter garantire nel tempo la partecipazione a tutte le aziende interessate, si stabilisce che il medesimo soggetto potrà ottenere una nuova concessione solo se è intercorso un periodo di tempo pari almeno a tre anni dall'ultima ottenuta, fino ad esaurimento della graduatoria.

CAPITOLO III

Parco di Divertimento

Art. 7 Domanda per l'inserimento nell'organico del Parco

Il Parco di Divertimento, così come definito dall'art. 2 – lett. d) del D.M. 18/05/2007, viene allestito in Piazza delle Giostre ogni anno in occasione della tradizionale Festa del Perdono, che si svolge dal Giovedì alla Domenica successivi alla S.Pasqua nonché, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in altri eventuali periodi .

Le concessioni delle aree per l'installazione delle singole attrazioni costituenti il Parco sono rilasciate secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, su domanda del titolare della relativa licenza d'esercizio di cui all'art. 69 del TULPS., L'istanza dovrà essere redatta in carta legale ed inoltrata al Comune di Corbetta entro 60 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione.

Oltre i termini sopraindicati le istanze saranno considerate tardive e archiviate.

In ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale, per quelle inoltrate a mezzo raccomandata e quella di ricevimento da parte del protocollo del Comune, per quelle consegnate direttamente a mano al protocollo o inoltrate telematicamente tramite PEC..

Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:

- a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell' esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n. telefonico, n. di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza numero telefonico, n. di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) Esatta denominazione e tipo di attrazione che s'intende installare, nonché sua classificazione prevista dagli elenchi del Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68; superficie massima d'ingombro della struttura con indicazione della larghezza, lunghezza e/o diametro (se l'attrazione occupa uno spazio circolare), specificando inoltre le dimensioni del vano cassa, se non già incorporato nell'attrazione; per le attrazioni in movimento (es. Altalena a barche, Tappeto volante, Navicelle, Pendolo frontale, Ruota panoramica, ecc.) dovrà essere specificata altresì la superficie determinata dalla proiezione delle strutture in movimento;
- d) Il possesso e i dati della licenza di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza per l'esercizio dell'attività, con eventuale indicazione del conduttore delegato dal gestore quale responsabile del funzionamento dell'attività; e) data e del N° d'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- f) tipologia e specifiche dell'eventuale "Piccola attrazione a funzionamento semplice" di mt. max 2 x 1 la cui installazione è consentita in misura di nr.1 unità, in assenza di autonoma concessione ed in aderenza all'attrazione principale, fino al numero massimo individuato per ogni singola manifestazione nell'ambito dell'organico del Parco.
- g) il numero di roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto adibiti all'attività con relativi numeri di targa;

All'istanza dovrà essere allegato:

- 1) Nel caso di subingresso per acquisto/affitto dell'attrazione o del relativo ramo d'azienda, o per : eredità/donazione della stessa, il titolo attestante il trasferimento della proprietà o della gestione regolarmente registrato (atto pubblico di acquisto o di gestione, scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, , denuncia di successione, atto di donazione ecc.);
- 2) Idonea planimetria e fotografia dell'attrazione completa delle specifiche dimensionali di cui al suddetto punto c) del presente articolo occorrenti: nel caso di prima domanda- o qualora l'Ufficio competente non ne sia ancora in possesso – o nel caso siano state apportate modifiche significative - o nel caso si intenda effettuare una sostituzione o un cambio di attrazione;
- 3) idonea polizza assicurativa R. C. valida per tutta la durata della manifestazione e valida anche per la copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico in conseguenza dell'installazione e del funzionamento dell'attrazione;
- 4) Certificazione di omologazione e collaudo statico dell'attrazione in corso di validità riportante, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 18/05/2007, gli estremi di avvenuta registrazione mediante l'assegnazione del relativo codice identificativo; nel caso di scadenza nel periodo d'installazione del parco, l'esercente dovrà trasmettere copia dell'avvenuto rinnovo della certificazione, la cui validità copra l'intero periodo d'installazione, nei tempi indicati nell'atto di concessione;
- 5) Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, nel caso il dichiarante intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D. P. R. 445/2000.

Qualora il richiedente non fornisca gli allegati soprascritti nei termini previsti, verrà escluso dalla partecipazione all'edizione del Luna Park per il quale ha inoltrato domanda. Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrispondano a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci oltre che alle sanzioni disciplinari, quali l'allontanamento immediato dal parco nonché l'esclusione dall'eventuale futura partecipazione.

Art. 8. Adempimenti del concessionario

Il concessionario, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione rilasciata dal SUAP per l'esercizio temporaneo dell'attività, dovrà produrre, la documentazione di seguito indicata:

- 1) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, debitamente compilato;
- 2) copia del libretto dell'attività vidimato dal Comune cui è stata presentata l'istanza di registrazione, contenente le verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18/05/2007;
- 3) certificato di corretto montaggio dell'attrazione, nonché dichiarazione di conformità e di messa a terra dell'impianto elettrico.
- 4) Ricevuta della corresponsione del canone C.O.S.A.P. complessivamente dovuto e della relativa tassa per raccolta e smaltimento rifiuti, calcolata relativamente alla superficie complessivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività e dichiarata nell'istanza al punto c).

In assenza di detta documentazione, ovvero di documentazione non conforme la suddetta Autorizzazione non potrà essere rilasciata e, pertanto, l'attività temporanea verrà inibita. L'installazione di ogni singola attrazione dovrà avvenire previa individuazione esatta dell'area da occupare, da effettuarsi a cura della Polizia Locale e nell'assoluto rispetto dei limiti dimensionali di superficie dalla stessa indicati.

Le manifestazioni avranno durata massima di 15 giorni, esclusi i tempi tecnici di montaggio e sgombero, determinati rispettivamente in 3 e 2 giorni massimo, fatta salva la possibilità previa autorizzazione della Giunta Comunale di concedere eventuali proroghe.

Il giorno precedente l'apertura del Parco, tutte le attrazioni dovranno essere regolarmente e completamente installate per le necessarie verifiche della CCV e come tali rimanervi per tutta la durata del periodo obbligatorio stabilito. In particolare, per la Festa del Perdono, detto periodo viene individuato dal Mercoledì alla Domenica della settimana successiva alla S.Pasqua.

È fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine, pena la sospensione alla partecipazione nell'anno successivo per la stessa edizione. Sono fatti salvi motivi eccezionali, rappresentati e documentati con la massima tempestività all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Organico del Parco di Divertimento

Per organico del parco di divertimento s'intende l'insieme delle attrazioni appartenenti alle diverse categorie, come definite negli appositi elenchi del Ministero per i Beni e le Attività culturali, idoneo ad assicurare la migliore funzionalità, attrattività e sicurezza del parco stesso.

L'organizzazione del parco di divertimento e l'istruttoria per l'assegnazione del/i posto/i ad ogni titolare di concessione sono affidate all'ufficio SUAP, che opererà nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 11, dandone comunicazione alla Giunta Comunale

Ciascun operatore potrà essere titolare al massimo di nr. 4 attrazioni nell'ambito della stessa manifestazione, fatte salve le esistenti.

La composizione del parco dovrà tendere al raggiungimento dell'“Organico del Parco Ottimale”, in cui dovranno essere garantiti i necessari parametri di: attrattività determinata dalla presenza di nuove attrazioni, equilibrio nell'offerta alle diverse categorie d'utenza, adeguatezza della percorribilità dei viali interni e dei servizi accessori, nonché sicurezza degli utenti nell'utilizzo degli impianti installati ed accessibilità ai mezzi di soccorso.

A tal fine si individua la costituzione ottimale dell'organico del parco come segue:

| CATEGORIA MINISTERIALE | N° MASSIMO PER OGNI TIPOLOGIA DI ATTRAZIONE |
|-------------------------------|--|
| PICCOLA | 2 |
| MEDIA | 1 |
| GRANDE | 1 |

Le categorie delle attrazioni sono quelle previste dal competente Ministero per lo Spettacolo Viaggiante.

Art. 10 Attrazioni novità

Nell'ambito dell'organico del Parco è riservata una superficie per installare “attrazioni novità”, nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori della graduatoria di anzianità.

Per attrazioni novità s'intendono: quelle che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che non sono mai state presenti al parco. Le attrazioni si definiscono “Novità assoluta” qualora non siano mai state presenti nell'organico del Parco, o “Novità in ripescaggio” quelle che pur essendo già state inserite nel Parco in precedenza, sono assenti dallo stesso da almeno 3 anni .

Il SUAP formulerà apposita graduatoria per l'individuazione della “Novità” con priorità alle attrazioni definite “Novità assoluta”, il cui inserimento nel Parco sarà comunque condizionato dalla superficie disponibile alla medesima riservata.

Art. 11 Graduatoria dei partecipanti al parco divertimento

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente art. 7, il competente Servizio SUAP, nel rispetto dei criteri di seguito indicati, aggiorna l'apposita graduatoria di anzianità per ogni singola attrazione e procede al rilascio delle relative concessioni dei posteggi costituenti il Parco di Divertimento:

- a) sono attribuiti punti 10 per ogni anno di presenza effettiva con la medesima attrazione;
- b) sono attribuiti punti 02 per ogni domanda annuale continuativa per la medesima attrazione; l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio acquisito con il presente comma;
- c) sono attribuiti punti 0,50 per ogni anno di partecipazione ai concessionari residenti in Corbetta;
- d) In caso di parità di punteggio l'assegnazione è effettuata sulla base dell'anzianità di esercizio dell'attività, comprovata dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il subingresso nell'attività, come documentato ai sensi dell'allegato di cui al precedente art. 7-punto 1), garantisce al subentrante il riconoscimento dell'intero punteggio maturato dalla Ditta cedente ai fini della formazione della presente graduatoria, con l'obbligo a carico del subentrante di esercitare l'attività acquisita per almeno 1 anno.

Sono fatti salvi i punteggi maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, calcolati a partire dalla data del 23/10/1997 delibera di C.C. n.96 di approvazione del precedente regolamento comunale.

Art. 12 Rinuncia alla partecipazione ed assenze.

L'esercente che intende rinunciare alla partecipazione al Parco, deve far pervenire formale rinuncia allegando fotocopia del documento d'identità nei termini sottoindicati, in ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale per le rinunce inoltrate a mezzo raccomandata e del timbro di ricevimento del protocollo generale del Comune, per quelle consegnate direttamente a mano allo stesso o inoltrate telematicamente tramite PEC.

Eventuale rinuncia alla concessione dovrà pervenire entro il termine indicato nella concessione, in tal caso il punteggio ottenuto in graduatoria resterà invariato.

Sono considerate invece rinunce tardive quelle pervenute dopo il suddetto termine, in assenza di documentati validi motivi e comunque pervenute entro 30 giorni prima dell'installazione prevista; come tali comporteranno la penalizzazione di 10 punti sul punteggio complessivamente maturato.

La rinuncia al di fuori dei termini sopra previsti, oltre a comportare la suddetta decurtazione del punteggio maturato, in mancanza di comprovati validi motivi, si intenderà equiparata ad assenza ingiustificata e come tale sanzionata con l'esclusione dell'attività dal Parco per l'edizione successiva della manifestazione

L'assenza ingiustificata per due anni consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio dell'attrazione e la sua esclusione definitiva dall'organico del parco.

Art. 13 Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione

1) La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra inclusa nella medesima categoria ministeriale di cui al precedente art.2), l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con altra di diversa categoria ministeriale) possono essere consentiti solo se i nuovi ingombri non siano tali da compromettere l'installazione delle attrazioni limitrofe, le necessarie distanze di sicurezza e l'organizzazione funzionale dei posteggi costituenti l'organico del Parco, determinato rispetto alla graduatoria di anzianità formulata ai sensi dell'art.11 del vigente regolamento.

2) La domanda di sostituzione, ampliamento o cambio dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al Parco;

3) La sostituzione dell'attrazione con altra della stessa categoria ministeriale con ingombro pari o inferiore all'originaria, non comporta riduzioni di punteggio;

4) Il cambio con attrazione di diversa categoria ministeriale, di tipologia non esistente nel Parco - non comporta variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie; nel caso di ampliamento di superficie lo stesso è concesso solo, spazio permettendo, entro le percentuali del 10, 20, 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni e comporta una riduzione del punteggio di presenza di cui alla lett. a) del precedente art. 11 di 15 punti; qualora ecceda tali percentuali, il punteggio di presenza è ridotto di 40 punti;

L'attrazione dopo l'ampliamento mantiene il punteggio della stessa che ha chiesto l'ampliamento, non viene assoggettata alla decurtazione dei punti prevista e non potrà essere oggetto di cambio con altra attrazione prima di anni 2;

5) Il cambio temporaneo di un'attrazione con altra di uguale categoria ministeriale, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi, è consentita solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Parco, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario.

Art. 14 Orario d'esercizio Parco di divertimento

Nel parco divertimenti l'uso di apparecchi fonici a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica deve essere moderato; la diffusione di musica dovrà cessare comunque alle ore 22:00. L'orario minimo di apertura obbligatoria, fatto salvo i casi di comprovata necessità e di condizioni atmosferiche avverse, è fissato nel seguente modo:

GIORNI FERIALE: dalle ore 15,30 alle ore 19,00 e dalle ore 20:30 alle ore 22,00;

GIORNI FESTIVI: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e dalle ore 20,30 alle ore 23,00.

FESTA DEL PERDONO: giovedì dalle 10:00 alle 24:00

sabato dalle 10:00 alle 24:30

domenica dalle 10:00 alle 24:00

CAPITOLO V

Adempimenti degli spettacoli viaggianti

Art. 15 Disposizioni comuni.

1) Le aree necessarie per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante vengono date in concessione fatti salvi i diritti di terzi interessati e previo pagamento del previsto canone COSAP.

2) Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente, o tramite conduttore delegato di cui all'art. 7 lett. d), , ed ad installare esclusivamente l'impianto per il quale ha chiesto ed ottenuto la concessione.

3) Ogni sub concessione è vietata e comporta la revoca immediata della concessione stessa ed il tempestivo allontanamento dell'attrazione.

4) Il titolare può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, derivanti dall'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. Il titolare dell'attrazione qualora sia proprietario di due attrazioni installati nell'ambito del parco può essere sostituito nella conduzione da rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali; il titolare dell'attrazione deve essere reperibile entro 1 ora dall'accertamento da parte del personale preposto ai relativi controlli. In caso di forzata assenza od impedimento nella conduzione della stessa, il titolare dell'attrazione può essere sostituito nella conduzione da un rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali per n. ore 48 continuative e non reiterabili nell'ambito della stessa edizione del Parco; tale rappresentante dovrà essere inserito nella licenza per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 69 del TULPS;

5) per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della Licenza Comunale, l'attrazione dovrà essere gestita da parte del legale rappresentante o da un socio preposto designato

dal consiglio della società stessa in possesso dei requisiti tecnico-professionali o da un rappresentante designato ai sensi dell'art. 9 del TULPS ed inserito nella licenza per l'esercizio;

6) per il dipendente sono valide le stesse condizioni sopraelencate per il socio.

7) È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura del rischio di incendio e per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione e dal funzionamento dell'attrazione.

8) Chiunque per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento effettua lavorazioni rumorose temporanee, con riferimento anche alle attività stesse nell'esercizio dell'attività utilizza impianti di amplificazione sonora, è soggetto alla specifica disciplina di settore, quindi all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e, in caso di violazioni, alle pene previste dalla normativa specifica.

9) Gli animali non possono essere utilizzati come attrazione e/o premio nell'ambito degli spettacoli viaggianti.

L'installazione di esposizioni e serragli, l'attendamento di circhi equestri sul territorio comunale sono soggetti alle verifiche igienico-sanitarie-veterinarie, ai sensi della vigente normativa. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la conservazione della natura - Commissione scientifica CITES - ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, oltreché ad ogni normativa emessa per tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Art. 16 Obblighi dei concessionari

I concessionari sono tenuti a:

- a) Corrispondere il canone COSAP e la tassa rifiuti nei termini e modalità prescritte dai precedenti articoli;
- b) Ottemperare alle disposizioni della Polizia Locale per la sistemazione negli spazi assegnati e l'esercizio delle attrazioni;
- c) Non installare un'attrazione diversa da quella concessa;
- d) Iniziare e terminare le installazioni e lo svolgimento dell'attività nelle date previste;
- e) Non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione senza giusta causa;
- f) Ottemperare alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza dell'attrazione.
- g) Ottemperare alle norme riguardanti i rumori e suoni molesti.
- h) Risarcire l'Amministrazione per eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione o dal funzionamento dell'attrazione, pena l'esclusione dalle graduatorie.

Art. 17 Sistemazione di roulotte e carri attrezzati

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzati avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione. I proprietari dei mezzi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

CAPITOLO V

Disciplina del Parco e Sanzioni

Art. 18 Disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli nelle aree.

Nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti disciplinati dal presente regolamento, durante gli orari di apertura, è vietata la circolazione (compresa la sosta) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di ogni altro veicolo che non sia spinto o trainato dall'uomo e/o azionato dalla forza muscolare dello stesso conducente.

È fatta eccezione al predetto divieto nei seguenti casi:

- Sosta autorizzata dei veicoli adibiti al funzionamento, al servizio o alla sicurezza dell'attività e/o dell'attrazione;
- Circolazione soggetta a speciali cautele, dei veicoli impiegati nelle attività di soccorso, emergenza e polizia.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada nonché a quelle di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 18-08-2000 n. 267.

Art. 19 Violazioni al regolamento.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 24/11/1981 n. 689, per la violazione delle norme di cui al presente Regolamento, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, saranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Per la prima violazione delle norme di regolamento il concessionario può essere sospeso dall'attività per un periodo compreso tra giorni 1 e giorni 20;
- b) In caso di recidiva e per violazioni di particolare gravità, il concessionario può essere allontanato dal Parco e disposta la sua esclusione dall'edizione della manifestazione successiva;
- d) Non sarà inoltre computato il punteggio per la partecipazione alla manifestazione ai fini della graduatoria di anzianità;

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed al T.U. delle Leggi di P. S. e relativo regolamento, nonché le ulteriori specifiche normative che disciplinano l'attività degli spettacoli viaggianti.